



ORDINE  
AVVOCATI  
UDINE



*Tribunale di Udine*

Presidenza



CAMERA CIVILE  
DEGLI AVVOCATI  
DI UDINE

## PROTOCOLLO D'INTESA

### PER I PROCEDIMENTI AVANTI AL GIUDICE DI PACE

tra il Tribunale di Udine, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine e la  
Camera Civile degli Avvocati di Udine

#### Premesso che

- dai colloqui tra il Presidente del Tribunale di Udine dott. Paolo Corder e la Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine avv. Raffaella Sartori è emersa l'esigenza di un confronto per individuare soluzioni condivise ai problemi operativi posti dal decreto legislativo n. 149/2022, nell'ottica di un efficiente funzionamento degli uffici amministrativi;
- con *mail* di data 21 marzo 2023 l'avv. Sartori ha segnalato al dott. Corder i temi di possibile confronto;
- tra i temi segnalati vi è l'impatto della c.d. Riforma Cartabia sui procedimenti avanti al Giudice di Pace, anche in ragione del differimento al 30 giugno 2023 dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dal titolo V-ter disp. att. c.p.c. ("*Disposizioni relative alla giustizia digitale*") al capo I ("*Degli atti e dei provvedimenti*"), disposto dall'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 149/2022, come modificato dall'art. 1 comma 380 della legge n. 197/2022;
- il legislatore della novella ha modificato le "*Disposizioni speciali per il procedimento avanti al giudice di pace*" di cui al libro II, titolo II del codice di procedura civile, introducendo un nuovo rito, solo parzialmente modellato sul procedimento semplificato di cognizione di cui all'art. 281-*decies* ss. c.p.c., intervenendo sugli artt. 316, 317, 318, 319, 320 e 321 c.p.c.<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> L'art. 316 c.p.c. ("*Forma della domanda*") dispone che: "*Davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili. La domanda si può proporre anche verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato unitamente al decreto di cui all'articolo 318.*".

- in data 4 aprile 2023 si è tenuto, presso l'aula delle udienze penali del Giudice di Pace di Udine, un incontro, a cui hanno partecipato il Presidente vicario del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, in veste di coordinatore dei Giudici di Pace, le Giudici di Pace di Udine dott.ssa Adriana Michieli, dott.ssa Carla Milocco e dott.ssa Elisabetta Kraus e, per il COA, l'avv. Magda Troiani e l'avv. Chiara Lerro, nonché la funzionaria preposta alla cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Udine, Luisa Vendrame e il cancelliere addetto alla cancelleria civile Stefano Ecoretti;
- all'esito dell'incontro e di ulteriori scambi di opinioni sono state condivise alcune soluzioni che si conviene di adottare in forma di protocollo;
- il protocollo è stato condiviso con la Camera Civile degli Avvocati di Udine;

**tutto ciò premesso**

il Tribunale di Udine, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine e la Camera Civile degli Avvocati di Udine approvano il seguente

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**1. Deposito del ricorso e iscrizione a ruolo del procedimento.**

Le cause iniziate con il nuovo rito "Cartabia" dovranno essere iscritte a ruolo al

---

L'art. 317 c.p.c. ("Rappresentanza davanti al giudice di pace") stabilisce che: "*Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato ~~scritto in calce alla citazione o in atto separato~~, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale*".

L'art. 318 c.p.c. ("Contenuto della domanda") stabilisce che: "*La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere, oltre all'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto.*

*Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell'articolo 281-undecies.*"

L'art. 319 c.p.c. ("Costituzione delle parti") prevede al primo comma che: "*L'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'articolo 316 unitamente al decreto di cui all'articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 281-undecies mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura*".

L'art. 320 c.p.c. ("Trattazione della causa") stabilisce al terzo comma che: "*Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi dell'articolo 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione*". È stato abrogato il quarto comma, che prevedeva la fissazione di una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova, se resa necessaria dalle attività svolte dalle parti in prima udienza.

L'art. 321 c.p.c. ("Decisione") dispone che: "*Il giudice di pace, quando ritiene la causa matura per la decisione, procede ai sensi dell'art. 281-sexies.*", con sentenza da depositare in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.

momento del deposito del ricorso in cancelleria.

Fino all'attivazione del processo civile telematico, l'attore depositerà l'originale del ricorso e della procura in formato cartaceo, unitamente al fascicolo di parte contenente i documenti, la nota di iscrizione a ruolo e la copia della ricevuta telematica di pagamento pagoPA del contributo unificato e della marca da bollo.

Pur non essendo previsto dall'art. 318, comma 1, c.p.c., si ritiene che il ricorso debba avere il contenuto di cui all'art. 281-*undecies*, comma 1, c.p.c., in modo da assicurare sin dall'introduzione della causa un ampio contraddittorio sul *thema decidendum* e sul *thema probandum* con il convenuto, per la cui costituzione il legislatore ha espressamente rinviato ai commi terzo e quarto dell'art. 281-*undecies* c.p.c.

La introduzione della causa con un rito diverso da quello applicabile *ratione temporis* (con atto di citazione in luogo del ricorso o viceversa) non determina nullità e le questioni che ne possono derivare verranno risolte nel rispetto del principio del contraddittorio nella udienza comunque fissata.

## **2. Fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.**

Il Giudice di Pace fisserà l'udienza di comparizione delle parti con decreto, assegnando al convenuto il termine per la costituzione di cui all'art. 281-*undecies*, comma 2, c.p.c. (non oltre dieci giorni prima dell'udienza).

Il termine di cinque giorni per la fissazione dell'udienza sarà rispettato ove ciò risulti compatibile con il carico di lavoro dell'ufficio e con la presenza dei Giudici di Pace; il Giudice di Pace avrà inoltre cura di fissare la data dell'udienza, oltre che con il rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 281-*undecies*, comma 2 c.p.c., tenendo conto del tempo necessario al ricorrente per formare o ottenere la copia degli atti da notificare e per l'esecuzione della notifica.

Le prime udienze di comparizione delle parti avanti al Giudice di Pace verranno fissate in linea di principio nella giornata di mercoledì, al fine di evitare la sovrapposizione con le prime udienze degli altri uffici giudiziari.

Fino all'attivazione del processo civile telematico, la cancelleria comunicherà il decreto di fissazione dell'udienza al difensore dell'attore a mezzo PEC dopo avere caricato il relativo *file* nei registri telematici di cancelleria, che lo renderanno consultabile mediante il SIGP.

Il decreto di fissazione dell'udienza conterrà l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza e gli avvertimenti previsti dall'art. 163, comma 3 n. 7), c.p.c. (che la costituzione oltre il termine implica le decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutte le cause di valore superiore a € 1.100, salvi i casi previsti dalle leggi speciali e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per la ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, dovrà essere notificato al convenuto a cura dell'attore nel rispetto dei termini liberi previsti per il procedimento semplificato di cognizione.

### **3. Copie conformi del ricorso e del decreto.**

Fino all'attivazione del processo civile telematico, il difensore dovrà chiedere alla cancelleria il rilascio delle copie conformi del ricorso e della procura, non avendo il potere di certificare la conformità di copie degli originali depositati in cancelleria in forma cartacea.

Si ritiene, invece, che il difensore abbia il potere, *ex art. 196-octies* disp. att. c.p.c., di estrarre copie analogiche o informatiche dei provvedimenti allegati alle comunicazioni e notificazioni eseguite in via telematica ai sensi dell'art. 16 d.l. n. 179/2012 dalle cancellerie del Giudice di Pace di Udine e del Giudice di Pace di Tolmezzo e di attestarne la conformità, in quanto alle stesse è stato riconosciuto valore legale con d.m. 24 giugno 2020.

Le richieste di copie di atti, documenti e provvedimenti potranno essere inviate alla cancelleria dai difensori anche a mezzo *e-mail*, all'indirizzo [gdp.udine@giustizia.it](mailto:gdp.udine@giustizia.it)

corredate da copia della ricevuta telematica di pagamento pagoPA.

La cancelleria si impegna a rilasciare le copie tempestivamente, con un'unica attestazione di conformità qualora venga richiesta congiuntamente la copia conforme del ricorso e del decreto di fissazione udienza.

#### **4. Costituzione in giudizio.**

L'attore si costituirà in giudizio depositando il ricorso notificato (o il processo verbale di cui all'art. 316 c.p.c.) unitamente al decreto di fissazione udienza con la relazione di notificazione e, quando occorre, la procura fino all'udienza.

Quando una delle parti si costituisce in udienza, il giudice di pace adotterà i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto del contraddittorio, eventualmente rinviando la causa ad altra udienza di comparizione.

In caso di mancata costituzione in giudizio dell'attore, ove il convenuto non chieda che il giudizio prosegua, il Giudice di Pace dovrà ordinare la cancellazione della causa dal ruolo.

Il convenuto si costituisce in giudizio a norma dell'art. 281-*undecies* c.p.c., commi 3 e 4, depositando in formato cartaceo, fino all'attivazione del processo civile telematico, l'originale della comparsa di costituzione e della procura (ove occorra) e il fascicolo di parte con le copie ufficio e controparte e i documenti.

#### **5. Copie di cortesia dei documenti.**

Fino all'attivazione del processo civile telematico, è opportuno che i difensori dell'attore e del convenuto depositino una copia di cortesia dei documenti per la controparte, per non gravare la cancelleria e, al contempo, per consentire l'esercizio del diritto di difesa.

#### **6. Udienza di comparizione delle parti.**

All'udienza di comparizione delle parti il Giudice di Pace, esperito il tentativo di conciliazione, procederà nelle forme previste dall'art. 281-*duodecies* c.p.c., concedendo, se richiesto e se sussiste giustificato motivo, un termine perentorio non

superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria (comma 4).

Al fine di consentire una piena attuazione e l'effettivo rispetto del contraddittorio delle parti, i Giudici di Pace daranno una interpretazione estensiva al requisito del "giustificato motivo" previsto dalla norma ed adotteranno i provvedimenti più opportuni, come previsto dal novellato art. 101, comma 2, c.p.c.<sup>2</sup>

### **7. Procedimenti monitori.**

Fino all'attivazione del processo civile telematico, i difensori sono invitati a depositare i ricorsi per decreto ingiuntivo in formato cartaceo muniti, in calce, del testo del decreto, nel quale verranno lasciate in bianco le parti relative alle spese del procedimento, che verranno compilati dal giudice.

A seguito della riforma dell'art. 654 c.p.c., ai fini dell'esecuzione, è sufficiente che nel precetto venga fatta menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Fino all'attivazione del processo civile telematico, il difensore potrà comunque chiedere alla cancelleria il rilascio di copia del decreto di esecutorietà con pagamento dei relativi diritti.

La opposizione a decreto ingiuntivo dovrà essere proposta con ricorso, essendo quello regolato dagli artt. 316 e segg. l'unico rito ordinario previsto per le cause avanti al Giudice di Pace.


Udine, 23 maggio 2023.

---

<sup>2</sup> Cfr. Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 del Ministero della Giustizia, sub art. 3 comma 7: "L'articolo 101 c.p.c. è stato modificato ... per rafforzare le garanzie processuali delle parti nel nuovo "modulo" del rito ordinario (a trattazione scritta anticipata rispetto alla prima udienza di comparizione delle parti davanti al giudice), così come – laddove occorra – se vi sia necessità di ripristinare la "parità delle armi" nel nuovo rito semplificato."


Il Presidente del Tribunale

Dott. Paolo Corder



La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine

Avv. Raffaella Sartori



Il Presidente della Camera Civile degli Avvocati di Udine

Avv. Giovanni Giavedoni

